

DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2022

599/2022/E/COM

AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI VERIFICHE DI CARATTERE DOCUMENTALE IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI INVESTIMENTI DICHIARATI PER UN CAMPIONE DI IMPRESE REGOLATE ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER GLI ANNI 2018-2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1228^a riunione del 22 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 127/91);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegati A "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2016-2019) e B "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIME 2016-2019) per il periodo di regolazione 2016 - 2019 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 646/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/eel e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 306/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e i relativi Allegati A "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2020-2023) e

- B “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIME 2020-2023) per il periodo di regolazione 2020 – 2023 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: RTDG 2014 – 2019) e s.m.i.;
 - la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo Allegato A “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” (di seguito: RTDG 2020 – 2025) e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo Allegato A “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG 2018 - 2019) e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTTG 2020 2023) e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/gas e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 468/2018/R/gas);
 - il Manuale di contabilità regolatoria, approvato in data 4 giugno 2015 con determinazione n. 8/2015 del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina DIUC 8/2015) e s.m.i.;
 - il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del

richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

- nel TIUC, e, in particolare, ai Titoli V e VI, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le imprese devono attenersi nella tenuta della contabilità regolatoria a partire dall'anno 2016;
- il Manuale di contabilità regolatoria definisce le specifiche tecniche di dettaglio per la redazione dei conti annuali separati previsti dal TIUC;
- gli aggiornamenti del Manuale di contabilità regolatoria per gli esercizi 2015 – 2021 sono pubblicati nella pagina del sito internet dell'Autorità dedicata alla separazione contabile, come stabilito ai punti 2 e 3 della determina DIUC 8/2015;
- nella determinazione DIUC 8/2015 è previsto che le specifiche tecniche di cui sopra, seppur non obbligatorie, siano prese a riferimento dagli Uffici per la verifica, anche in sede di ispezione, della corretta applicazione da parte delle imprese delle disposizioni in materia di tenuta della contabilità regolatoria;
- il TIUC, in particolare, come trattato più in dettaglio nel Manuale di contabilità regolatoria:
 - definisce, all'art. 12, le regole della separazione contabile delle poste economiche e patrimoniali secondo la struttura delle attività di cui ai commi 4.1 e 4.2. e, all'art. 13, le norme di contabilità separata per comparti;
 - prevede, al comma 14.1, lettere f) e g), che le imprese che operano in attività di natura infrastrutturale del settore dell'energia elettrica e del gas, sottoposte al regime ordinario di separazione contabile, producano un prospetto, compreso nei conti annuali separati, riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti; inoltre, al comma 14.2, prevede che nella redazione dei prospetti di cui al comma 14.1, lettere f) e g), l'esercente assicuri la coerenza tra i valori relativi alle movimentazioni ivi riportate con quanto indicato come incrementi o decrementi patrimoniali nelle raccolte dati operate dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie; disposizioni analoghe sono recate dal TIUC al comma 27.1, lettera b) e al comma 27.2, per le imprese sottoposte al regime semplificato di separazione contabile, in relazione alla redazione di un prospetto riepilogativo, compreso nei conti annuali semplificati, della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali e alla sua coerenza con i dati dichiarati ai fini tariffari;
 - prevede, ai commi 14.4 e 27.3, che i conti annuali separati siano sottoposti a revisione contabile da parte dello stesso soggetto cui è affidata la revisione del bilancio di esercizio e, ai commi 14.5 e 27.4, che la relazione del revisore legale attesti la corretta applicazione del TIUC, nonché gli altri elementi di cui al comma 22.1, tra i quali, in particolare, la corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale e la quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio di

esercizio; nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione, l'impresa trasmette all'Autorità in allegato ai conti annuali separati, ai sensi del comma 27.5, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati;

- dispone, al comma 19.1, che, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle transazioni nell'ambito del gruppo societario avvenga in base al principio di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato, mentre al comma 19.2 è elencata la documentazione che l'impresa deve conservare per almeno 10 anni al fine di consentire la verifica dei criteri di valorizzazione delle transazioni nell'ambito del gruppo societario;
- definisce, all'art. 20, gli obblighi e le modalità di redazione dei conti annuali separati per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 127/91;
- il Manuale di contabilità regolatoria prevede che le variazioni annue relative agli incrementi dovuti ad acquisti o costruzione di nuovi asset dichiarate nel prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali dei conti annuali separati siano oggetto di opportuna riconciliazione con gli incrementi che le imprese comunicano successivamente in sede di raccolta effettuata dagli Uffici dell'Autorità ai fini tariffari (dati RAB), mediante apposito prospetto;
- il TIT reca, tra l'altro, le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica; il TIME reca le disposizioni aventi ad oggetto l'attività di misura elettrica;
- i commi 12.1 del TIT 2016 – 2019 e del TIT 2020 – 2023 e i commi 39.1 del TIME 2016 – 2019 e del TIME 2020 – 2023 prevedono che la remunerazione del capitale investito netto per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica avvenga a condizione che gli investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
- in base al comma 5.2 del TIT 2016 – 2019 , a decorrere dall'anno 2018, e del TIT 2020 – 2023, le tariffe di riferimento a copertura dei costi dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica dell'anno t , pubblicate in via definitiva entro il 28 febbraio dell'anno $t+1$, tengono conto, per le imprese “in regime individuale” che servono almeno 25.000 punti di prelievo, dei dati patrimoniali consuntivi, relativi all'anno $t-1$, comunicati all'Autorità dalle imprese di distribuzione, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe, ai sensi del comma 4.1;
- in base al comma 37.3 del TIME 2016 – 2019 e del TIME 2020 – 2023 le componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento del servizio di misura per i punti di misura effettivi in bassa tensione sono determinate sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 4.1 del TIT, per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo quanto previsto con deliberazioni 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel per le imprese che avviano sistemi di *smart metering* in bassa

- tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale (regime individuale), ovvero secondo i criteri di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel per le imprese in “regime parametrico”;
- il comma 4.2 del TIT 2016 – 2019 e del TIT 2020 - 2023 prevede che l’Autorità verifichi, anche mediante controlli a campione, la corrispondenza dei dati comunicati ai fini tariffari con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC, nonché la corretta imputazione dei dati patrimoniali rispetto all’attività di distribuzione dell’energia elettrica; analoga disposizione è prevista al comma 30.2 del TIME 2016 – 2019 e del TIME 2020 - 2023;
 - la RTDG stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale; il comma 3.2 della RTDG 2014 – 2019 e della RTDG 2020 - 2025 prevede che le tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e misura del gas dell’anno t , pubblicate in via definitiva entro il 28 febbraio dell’anno $t+1$, tengano conto dei dati patrimoniali consuntivi, relativi all’anno $t-1$, comunicati da ciascuna impresa distributrice, ai sensi del comma 2.1, con la richiesta di determinazione delle tariffe; il comma 2.3 prevede che l’Autorità verifichi, anche mediante controlli a campione, la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai fini tariffari con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie – che sono alla base della redazione dei conti annuali separati – dei soggetti proprietari, nonché la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali rispetto all’attività di distribuzione e misura del gas;
 - la RTTG stabilisce i criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento del servizio di trasporto e misura del gas naturale; in particolare, ai sensi del comma 3.3 della RTTG 2018 – 2019 e del comma 4.1 della RTTG 2020 - 2023, il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità e siano inclusi nel Piano di sviluppo; ai sensi del citato comma 4.1 della RTTG 2020 - 2023 il riconoscimento avviene, inoltre, nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, nei casi in cui, in esito alle valutazioni dei Piani di sviluppo ai sensi dell’articolo 16, comma 6-bis, del decreto legislativo 93/11, il beneficio per il sistema nazionale del gas è inferiore ai costi;
 - ai sensi del comma 23.1 della RTTG 2018 – 2019 le imprese di trasporto presentano le proposte tariffarie entro il 30 settembre di ogni anno per l’anno successivo; ai fini dell’aggiornamento di cui al comma 19.2 della RTTG 2018 – 2019, delle quote di ricavo sulla base dei dati patrimoniali relativi all’esercizio precedente, le imprese di trasporto comunicano all’Autorità entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi del comma 23.10 della RTTG 2018 – 2019, gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell’esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento;

- ai sensi del comma 33.1 della RTTG 2020 – 2023 le proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto entro il 31 marzo di ogni anno t includono i ricavi di riferimento del successivo anno $t+1$ nonché la rideterminazione dei ricavi di riferimento dell'anno t sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno t ; le proposte tariffarie, inoltre, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società che attesti la conformità e riconciliabilità dei dati riportati nella proposta tariffaria con quelli desumibili dai documenti contabili della società, la conformità dei valori indicati con le modalità di valorizzazione a costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni, nonché la pertinenza delle immobilizzazioni e dei contributi in conto capitale dichiarati con l'attività di trasporto e misura del gas naturale. Ai sensi del comma 35.3, inoltre, le imprese di trasporto trasmettono, entro il medesimo termine di cui sopra, un rapporto di monitoraggio sugli investimenti entrati in esercizio nell'anno precedente e in corso di realizzazione, coerente con i requisiti di cui al comma 3.3 dell'Allegato A della deliberazione 468/2018/R/gas;
- l'art. 30 del TIUC stabilisce i termini per l'invio dei conti annuali separati in funzione della data di approvazione dei bilanci delle imprese regolate; la raccolta dei conti annuali separati è disciplinata dal manuale di contabilità regolatoria di cui alla determinazione DIUC 8/2015, come aggiornato ai sensi del TIUC. L'ultima edizione della raccolta dei conti annuali separati è relativa all'esercizio 2021;
- presso gli Uffici dell'Autorità sono disponibili sia i conti annuali separati predisposti dalle imprese ai sensi del TIUC, sia i valori patrimoniali relativi alle immobilizzazioni costituenti la *Regulatory Asset Base* (RAB) dichiarata dalle imprese ai fini tariffari;
- la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha richiesto l'attivazione di controlli documentali nei confronti di un campione di imprese di distribuzione/trasporto di gas e di distribuzione di energia elettrica in materia di separazione contabile e investimenti dichiarati dalle imprese.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- sia approvata una campagna di verifiche documentali in materia di separazione contabile e di investimenti per un campione di 5 imprese di distribuzione e trasporto del settore gas e di 3 imprese di distribuzione del settore elettrico, assumendo a riferimento per l'indagine gli esercizi 2018-2021;
- le verifiche siano svolte nei confronti di imprese di distribuzione aventi oltre 25.000 POD nel settore elettrico, alle quali si applica il regime tariffario individuale e 50.000 PDR clienti nel settore gas o esercenti l'attività di trasporto del gas naturale;
- le indagini debbano essere condotte allo scopo di accertare, in particolare:
 - la conformità al TIUC delle modalità seguite dalle imprese nella compilazione dei conti annuali separati, con particolare riferimento ai criteri

- di separazione delle poste economiche e patrimoniali per attività e per comparto;
- la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicata ai fini della contabilità regolatoria (*unbundling*) redatta ai sensi del TIUC e quella comunicata in sede di raccolta dati RAB ai fini delle determinazioni tariffarie di competenza dell’Autorità, nonché con quella risultante dai bilanci certificati;
 - che gli investimenti effettuati, valutando a campione la documentazione relativa alle modalità di progetto, di assegnazione e di collaudo, risultino compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
 - che la valorizzazione delle transazioni nell’ambito del gruppo societario avvenga sulla base del prezzo di libera concorrenza;
 - che le procedure interne di definizione degli obiettivi aziendali e le politiche di incentivazione e i meccanismi di delega del *management*, siano compatibili con i criteri di efficienza, sicurezza ed economicità degli investimenti;
 - ogni elemento ritenuto utile a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all’Autorità;
- le verifiche di cui al precedente alinea possano essere svolte, oltre che sulla base della documentazione già disponibile agli Uffici dell’Autorità, anche mediante ulteriori richieste di informazioni e verifiche ispettive, da disporre con successivo provvedimento, volte, tra l’altro, all’acquisizione di ulteriori evidenze circa la consistenza fisica dei beni realizzati e della loro messa in esercizio;
 - l’indagine di cui ai punti precedenti sia svolta con il supporto degli ispettori del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di avviare una campagna di verifiche documentali in materia di separazione contabile e di investimenti, per gli anni 2018-2021, per un campione di 5 imprese di distribuzione e trasporto del settore gas e di 3 imprese di distribuzione del settore elettrico alle quali si applica il regime tariffario individuale, comprese, se del caso, le eventuali società controllanti e le altre imprese del gruppo societario, anche di servizi, al fine di accertare:
 - a. la conformità al TIUC delle modalità seguite dalle imprese nella compilazione dei conti annuali separati, con particolare riferimento ai criteri di separazione delle poste economiche e patrimoniali per attività e per comparto;
 - b. la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicata ai fini della contabilità regolatoria (*unbundling*) redatta ai sensi del TIUC e quella comunicata in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie di competenza dell’Autorità, nonché con quella risultante dai bilanci certificati;

- c. che gli investimenti effettuati siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza, e siano realizzati secondo criteri di economicità;
 - d. che la valorizzazione delle transazioni nell'ambito del gruppo societario avvenga sulla base del prezzo di libera concorrenza;
 - e. che le procedure interne di definizione degli obiettivi aziendali e le politiche di incentivazione e i meccanismi di delega del *management*, siano compatibili con i criteri di efficienza, sicurezza ed economicità degli investimenti;
 - f. ogni elemento ritenuto utile a verificare la correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità;
2. di disporre che le verifiche vengano concluse entro il 31 marzo 2024;
 3. di attribuire la responsabilità delle verifiche al Direttore della Direzione *Accountability e Enforcement*, con il supporto della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, conferendo mandato, qualora ritenuto opportuno, per acquisire dalle imprese interessate ulteriori dati e informazioni rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità;
 4. di prevedere che, in esito ai controlli documentali e con successivo provvedimento, possano essere eventualmente disposte verifiche ispettive nei confronti dei soggetti interessati alle attività di controllo documentali di cui al precedente punto 1;
 5. di disporre che le verifiche siano effettuate, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, con il supporto degli ispettori del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini